

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 07 gennaio 2021

21) VARIE ED EVENTUALI

A) Il Consiglio,

- letta la richiesta formulata dall'Avv. *, la quale chiede di esprimere parere sul seguente quesito:

“Può un avvocato, esercente attività libero professionale ed iscritto a Codesto Consiglio dell'Ordine, assumere, in ossequio alla Legge Professionale Forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247) ed, in particolare, alla normativa dettata dall'art. 18 della predetta Legge, assumere l'incarico di componente del consiglio di amministrazione di società cooperativa per azioni a mutualità prevalente, esercente attività commerciale”.

- udita la relazione del Consigliere Corcione;

- ritenuto che la richiesta di parere ha portata generale ed attiene a una questione di frequente ricorrenza, osserva quanto segue.

La materia è attualmente regolamentata dall'art. 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato alle “*incompatibilità*”, che elenca le situazioni che non consentono di continuare ad esercitare la professione forense come in appresso:

“La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. E' consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. E' fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

L'elencazione contenuta nell'articolo 18 della L. n. 247/2012, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche sotto la vigenza della normativa precedente, ritenuta sostanzialmente coincidente (Cassazione SS.UU. 18 novembre 2013, n. 25797), deve essere intesa come esaustiva.

Essa costituisce, cioè, il catalogo esclusivo delle situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione forense.

Ne consegue che le disposizioni in argomento devono essere interpretate in modo rigoroso, restrittivo, sì da evitare di ampliare indebitamente l'area del non consentito, in considerazione del fatto che le conseguenze connesse al riconoscimento di una situazione di incompatibilità sono particolarmente gravi per l'iscritto all'albo professionale.

La finalità perseguita dal legislatore coincide, invero, con un limite all'esercizio di una professione liberale, che si giustifica unicamente per il rilievo che essa riveste in vista della garanzia di funzioni essenziali ed irrinunciabili secondo il nostro ordinamento giuridico, quale quella (ma non solo quella) difensiva in ogni procedimento di natura giurisdizionale.

Per rispondere al quesito, quindi, occorre avere riguardo alla figura di componente del consiglio di amministrazione, verificando non solo se egli eserciti poteri gestori concreti ed effettivi, ma che lo faccia in modo autonomo, o come è espressamente previsto per la figura del presidente del consiglio di amministrazione, "poteri individuali di gestione".

Non a caso la norma fa riferimento alla figura del "consigliere delegato di società di capitali" e non genericamente al componente del consiglio di amministrazione. La figura del consigliere delegato è delineata dall'art. 2381 c.c., che al comma secondo prevede che *"se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti"*. E al successivo comma: *"Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione"*.

Così delineata la figura del "consigliere delegato", appare evidente che essa si distingue dalla figura del "normale" consigliere di amministrazione, per l'attribuzione, mediante delega consentita dallo statuto o dall'assemblea dei soci, di specifici poteri esecutivi e di rappresentanza, esercitati in autonomia dall'organo collegiale. Appare evidente, quindi, che il Legislatore, richiamando questa figura, abbia voluto limitare l'ambito delle incompatibilità rispetto alla generica figura del componente del consiglio di amministrazione, ritenendo legittimo, *rectius* compatibile con l'esercizio della professione, l'esercizio collegiale di poteri gestori e di rappresentanza.

Ragionando *a contrariis*, la qualità di componente di un consiglio di amministrazione di una società di capitali, che dunque non sia chiamato in quanto tale ad esercitare concreti poteri gestori, e soltanto cooperi con l'assunzione di determinazioni da parte dell'organismo collegiale (e fintanto che, ovviamente, il collegio sussista), non può essere ritenuta di per sé incompatibile con l'esercizio della professione forense.

Alla luce delle norme e della giurisprudenza richiamata, pertanto, si ritiene che l'avvocato potrà assumere l'incarico di componente del consiglio di amministrazione di società cooperativa per azioni, a mutualità prevalente, esercente attività commerciale, ed in generale di una società di capitali, a condizione che non sia chiamato in quanto tale ad esercitare concreti poteri gestori, ma soltanto cooperi all'assunzione di determinazioni da parte dell'organismo collegiale. Se esercitato entro questi limiti, l'incarico non può essere ritenuto di per sé incompatibile con l'esercizio della professione forense.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario

F.to Avv. Daniela Terreri

Il Presidente

F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo